

PAGINA 1 di 42

# C.I.G. 763412466A

# DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

# **INDICE**

ART. 1.	STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO	PAG. 3
ART. 2.	OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 3.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG. 3
ART. 4.	DURATA DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 5.	IMPORTO E FINANZIAMENTO	PAG. 4
ART. 6.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PAG. 6
ART. 7.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	PAG. 9
ART. 8.	CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE	PAG. 9
ART. 9.	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	PAG. 10
ART. 10.	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E	
	TECNICO-PROFESSIONALE	PAG. 10
ART. 11.	AVVALIMENTO	PAG. 11
ART. 12.	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 12
ART. 13.	SUBAPPALTO	PAG. 13
ART. 14.	SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	PAG. 14
ART. 15.	CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI	PAG. 15
ART. 16.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	PAG. 16
ART. 17.	COMUNICAZIONI	PAG. 16
ART. 18.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 17
ART. 19.	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	PAG. 18
ART. 20.	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC	PAG. 21
ART. 21.	TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI	
	AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE	PAG. 22
ART. 22.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	PAG. 24
ART. 23.	CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"	PAG. 32
ART. 24.	CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"	PAG. 33
ART. 25.	CAUSE DI ESCLUSIONE, SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	PAG. 35
ART 26	SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE	PAG 37



PAGINA 2 di 42

ART. 27.	APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	
	AMMINISTRATIVA	PAG. 37
ART. 28.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	PAG. 38
ART. 29.	APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	PAG. 38
ART. 30.	OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	PAG. 40
ART. 31.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	PAG. 40
ART. 32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 41
ART. 33.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG. 42

PAGINA 3 di 42

## ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Stazione Appaltante: AREA IMPIANTI S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 Copparo (FE)

Codice Fiscale e Partita IVA: 01964100380

Tel. centralino: 0532/389111

Profilo di Committente: www.areaimpianti.net

Indirizzo di posta elettronica: info@areaimpianti.net

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): areaimpianticopparo@legalmail.it

## ART. 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare si riferisce alla gara per l'affidamento del servizio di gestione operativa dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolta differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), da svolgersi secondo progetti di inserimento e/o recupero di persone in stato di disagio, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, "Codice").

CPV: 90510000-5 "Trattamento e smaltimento rifiuti".

Procedura esperita ai sensi della Determinazione dell'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A. n. 38 del 26/09/2018.

## ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A., Riccardo Finessi.

## ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, prevista inderogabilmente per il 01/01/2019, e termina il 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



PAGINA 4 di 42

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, ed in ogni caso limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell'affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del rinnovo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace, si procederà alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata sia durante l'esecuzione del contratto principale che durante l'eventuale rinnovo.

## ART. 5 - IMPORTO E FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo stimato dell'appalto, ammonta ad € 2.870.820,00 (euro duemilioniottocentosettantamilaottocentoventi/00) IVA di legge esclusa, di cui:

- Importo contrattuale (dal 01/01/2019 al 31/12/2020): € 1.400.400,00 (euro unmilioneguattrocentomilaquattrocento/00);
- Importo eventuale rinnovo (fino al 31/12/2021): € 700.200,00 (euro settecentomiladuecento/00);
- <u>Importo eventuale proroga</u> (non superiore a 6 mesi): € 350.100,00 (euro trecentocinquantamilacento/00);
- Eventuale Quinto d'obbligo (20% su importo contrattuale + importo eventuale rinnovo) pari a € 420.120,00 (euro quattrocentoventimilacentoventi/00);
- <u>oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali</u>, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non previsti.

L'importo contrattuale annuo è ottenuto sommando il prodotto del prezzo di € 44,00 (euro quarantaquattro/00) per 3.150 (tremilacentocinquanta) tonnellate presunte di sovvallo e il prodotto del prezzo di € 96,00 (euro novantasei/00) per 5.850 (cinquemilaottocentocinquanta) tonnellate presunte di prodotto, ipotizzando un recupero (prodotto) del 65%, come segue:

- quantitativo dei rifiuti a smaltimento pari a tonnellate annue 3.150 (tremilacentocinquanta) per il prezzo di €/t. 44,00 (euro quarantaquattro/00) = €/anno 138.600,00 (euro centotrentottomilaseicento/00);



PAGINA 5 di 42

- quantitativo dei rifiuti a recupero pari a tonnellate annue 5.850 (cinquemilaottocentocinquanta) per il prezzo di €/t. 96,00 (euro novantasei/00) = €/anno 561.600,00 (euro cinquecentosessantunomilaseicento/00);
- importo annuo pari a € 700.200,00 (euro settecentomiladuecento/00).

Con il termine sovvallo si deve intendere quella parte dei rifiuti in uscita dall'impianto dopo l'attività di selezione:

- 1. che non siano conformi agli standard previsti dagli accordi ANCI-CONAI, citati negli atti di gara e di contratto e che, per tali motivi, non producano beneficio economico per AREA IMPIANTI SPA da parte dei consorzi di filiera, ovvero generino una riduzione della qualità dei prodotti avviati a valorizzazione presso tali consorzi di filiera (sia in valore assoluto che in percentuale), ovvero siano dichiarati dai consorzi di filiera stessi quali, materiali non conformi, scarti, rifiuti da avviare a smaltimento, ecc.;
- 2. per i quali AREA IMPIANTI SPA dovrà sostenere un costo per il loro smaltimento successivamente alla fase di selezione.

L'importo del servizio soggetto a ribasso è pari a € 2.450.700,00 (euro duemilioniquattrocentocinquantamilasettecento/00), rispetto al quale l'operatore economico concorrente formulerà la propria offerta economica a ribasso. Il ribasso percentuale offerto, che dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, sarà applicato ai prezzi unitari €/t. 44,00 e €/t. 96,00.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in amento rispetto all'importo del servizio soggetto a ribasso.

Gli importi suddetti sono da intendersi IVA di legge esclusa.

Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

L'appalto sarà contabilizzato a misura.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e saranno liquidati secondo quanto stabilito dallo schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo massimo subappaltabile, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla *fatturazione elettronica* a partire dal 1° gennaio 2019. L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all'indirizzo mail ufficio.ragioneria@clarambiente.it.

Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse



PAGINA 6 di 42

nei confronti di AREA IMPIANTI S.p.A. si applica il regime dello "Split Payment" (scissione contabile dei pagamenti).

## ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del Codice.

La migliore offerta sarà determinata da una **Commissione giudicatrice**, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel presente Disciplinare di gara, secondo i precetti suggeriti e descritti nelle **Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell'11 ottobre 2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, nel rispetto dei seguenti punteggi massimi:

OFFERTA TECNICA punteggio massimo 70

OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 30

TOTALE PUNTEGGIO 100

Attribuzione punteggio all'OFFERTA TECNICA (punti max 70):

# CRITERIO A "Progetto sociale"

punteggio massimo 65

Sub-criterio di valutazione quantitativa del "Progetto sociale":

A.1 Personale svantaggiato inserito nell'esecuzione dell'appalto punteggio massimo 30

# Sub-criteri di valutazione qualitativa del "Progetto sociale":

A.2 Progetto sociale e percorso formativo per i lavoratori svantaggiati punteggio massimo 20

A.3 Procedure e modalità di reclutamento dei lavoratori svantaggiati punteggio massimo 10

A.4 Progettazione e organizzazione del servizio per i lavoratori

svantaggiati punteggio massimo 5

CRITERIO di valutazione qualitativa B "Miglioramento delle dotazioni a servizio dell'impianto"

punteggio massimo 5.



PAGINA 7 di 42

#### METODO DI VALUTAZIONE DEL CRITERIO QUANTITATIVO

<u>Per l'attribuzione del punteggio al sub-criterio di valutazione quantitativa A.1, "Personale svantaggiato inserito nell'esecuzione dell'appalto", verrà applicata la seguente formula:</u>

Vai = Na / Nmax dove:

Vai = coefficiente attribuito al concorrente a

Na = monte ore settimanale medio complessivo indicati dal concorrente a

Nmax = monte ore settimanale medio complessivo massimo indicati

Il punteggio da attribuirsi al sub-criterio A.1 sarà determinato moltiplicando il coefficiente Vai per il punteggio massimo attribuibile (punti 30).

Ai fini della valutazione del sub-criterio A.1 "Personale svantaggiato inserito nell'esecuzione dell'appalto" ciascun concorrente dovrà indicare il numero di lavoratori svantaggiati impiegati, la tipologia di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i., il servizio territoriale di riferimento, il tipo di contratto ed il monte ore settimanale medio complessivo lavorato dai soggetti svantaggiati, che non dovrà essere inferiore a complessive 160 (centosessanta) ore settimanali, come indicato al successivo articolo 23. Sarà riconosciuto un punteggio maggiore in proporzione al monte ore settimanale medio complessivo, lavorato dai soggetti svantaggiati.

## METODO DI VALUTAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI

Per l'attribuzione del punteggio ai sub-criteri di valutazione qualitativa A.2 - A.3 - A.4 - B, la commissione giudicatrice procederà come segue:

- ciascun membro della commissione assegnerà discrezionalmente, per ciascuna offerta, un coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno)
- qualora la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari non consenta a nessun concorrente di raggiungere il valore massimo si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- per ottenere il punteggio definitivo per ciascuno dei sub-criteri A.2 A.3 A.4 B, i coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per i relativi pesi, e rispettivamente 20 10 5 5.

Per quanto riguarda il sub-criterio A.2 "Progetto sociale e percorso formativo per i lavoratori svantaggiati" ciascun concorrente dovrà descrivere i percorsi formativi specificamente previsti per i singoli lavoratori svantaggiati, finalizzati a favorire l'integrazione, i progetti innovativi interni predisposti per migliorare la qualità complessiva e l'organizzazione dei lavoratori svantaggiati che saranno impiegati nell'esecuzione dell'appalto, come previsto al successivo articolo 23.



PAGINA 8 di 42

Saranno valutate positivamente le iniziative formative, innovative e accessorie che siano coerenti con la prospettiva di sviluppo lavorativo e che siano oggetto di adeguate modalità di monitoraggio.

Per quanto riguarda il sub-criterio A.3 "Procedure e modalità di reclutamento dei lavoratori svantaggiati" ciascun concorrente dovrà descrivere la procedura di reclutamento, valutazione, informazione, educazione ed accoglienza dei lavoratori svantaggiati che saranno impiegati nell'esecuzione dell'appalto, come previsto al successivo articolo 23. Saranno valutate le caratteristiche della proposta in termini di affidabilità e funzionalità, valutando maggiormente quelle offerte di reclutamento che prevedono la maggior interazione con i servizi socio-sanitari competenti, soggetti pubblici istituzionali, altri enti titolati.

Per quanto riguarda il sub-criterio A.4 "Progettazione e organizzazione del servizio per i lavoratori svantaggiati" ciascun concorrente dovrà descrivere le modalità e gli strumenti di affiancamento e di accompagnamento del personale svantaggiato con l'indicazione del numero e la qualifica del personale incaricato del sostegno, come indicato al successivo articolo 23. Saranno valutate positivamente soluzioni organizzative che prevedano un'attività maggiormente coordinata del lavoro, in grado di offrire maggior supporto e integrazione dei lavoratori svantaggiati.

<u>Per quanto riguarda il criterio B</u> "Miglioramento delle dotazioni a servizio dell'impianto" ciascun concorrente dovrà descrivere le eventuali migliorie impiantistiche che intende proporre rispetto alla dotazione attuale delle strutture a disposizione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio come indicata nel capitolato speciale di appalto, come indicato al successivo articolo 23.

# Attribuzione punteggio all'OFFERTA ECONOMICA (punti max 30):

l'attribuzione del punteggio all'Offerta economica avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula:

Vai = Pmin / Pa

Dove:

Vai = coefficiente attribuito al concorrente a

Pmin = prezzo più basso offerto

Pa = prezzo offerto dal concorrente a

Il punteggio da attribuirsi all'Offerta Economica sarà determinato moltiplicando il coefficiente Vai per il punteggio massimo attribuibile (punti 30).

Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.



PAGINA 9 di 42

## ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti ai successivi **articoli 8, 9 e 10** del presente Disciplinare, costituiti da:

- a. Operatori Economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- b. Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- c. Operatori Economici **con sede in altri stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

## ART. 8 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice.

Le imprese e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, possono concorrere ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5, del Codice ed alle condizioni previste dall'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black List", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 37 del d.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione



PAGINA 10 di 42

da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le prestazioni che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali di capacità economico-finanziaria / tecnico-professionale richiesti all'articolo 10 del presente Disciplinare; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

# ART. 9 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei <u>requisiti di idoneità</u> <u>professionale</u> di cui al presente articolo.

<u>Il Concorrente</u>, **a pena di esclusione** dalla gara, <u>deve dimostrare</u>, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del Codice:

- 1) l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri:
  - Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
  - per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
  - per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
- 2) il possesso della certificazione del sistema di qualità relativo alle attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, rilasciata da soggetti accreditati, in corso di validità e nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa e si prescrive che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>ciascuna</u> delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete <u>deve essere in possesso</u> dell'iscrizione di cui al punto 1) e delle certificazioni di cui al punto 2).

## ART. 10 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

A pena di esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso dei <u>requisiti di capacità</u> <u>tecnico-professionale</u> di cui al presente articolo.

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), e



PAGINA 11 di 42

comma 6, del Codice:

di aver eseguito direttamente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo, riferito al triennio, non inferiore ad € 1.400.400,00 (euro unmilionequattrocentomilaquattrocento/00).

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti sono finalizzati a garantire l'esperienza e l'affidabilità del Concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.

Si precisa e si prescrive che, nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, questi devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla parte del servizio che intende assumere. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

# ART. 11 - AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice, il **Concorrente** singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, di cui al precedente **articolo 10**, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice, indicati al precedente articolo 9.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice e indicata al successivo articolo 22, punto 2).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'impresa ausiliaria a sua volta non può avvalersi di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice il **Concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



PAGINA 12 di 42

L'impresa ausiliaria, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, dei requisiti di idoneità professionale indicati al precedente articolo 9, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria/tecnico-professionale oggetto di avvalimento.

# ART. 12 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di partecipazione avviene nei confronti del primo e del secondo classificato, con le modalità descritte nel presente articolo.

Nel caso di accertata mancanza dei requisiti, la Stazione Appaltante procede come indicato dall'articolo 80, comma 12, del Codice.

# Utilizzo del sistema AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed economico-finanziario e tecnicoprofessionale avviene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13, del Codice,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad
accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2,
comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si precisa che qualora dovessero verificarsi interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali di gara, si procederà alla verifica dei requisiti attraverso le modalità tradizionali.

# Comprova dei requisiti di ordine generale

La verifica dei requisiti di ordine generale in merito a certificazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fermo restando che le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante.

# Comprova dei requisiti di idoneità professionale

La verifica dei requisiti di idoneità professionale in merito a certificazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle iscrizione di cui al precedente articolo 9 punto 1), è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

La comprova del requisito di cui al precedente articolo 9 punto 2) dovrà avvenire mediante originale o copia conforme



PAGINA 13 di 42

all'originale delle relative certificazioni.

Le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante.

# Comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale riguardanti le prestazioni analoghe, richiesti e indicati al precedente articolo 10, potranno essere comprovati mediante attestazione delle relative prestazioni con l'indicazione degli importi, dei quantitativi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni stesse:

- se trattasi di prestazioni effettuate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di prestazioni effettuate per privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal Committente mediante certificazione da presentarsi in originale.

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dei contratti e delle relative fatture emesse.

Il Concorrente **potrà produrre anticipatamente** in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei requisiti di capacità richiesti, secondo le seguenti modalità:

fornendo la documentazione sopra elencata in busta separata, come indicato al successivo articolo 22, punto
 7). Tale documentazione può essere prodotta in originale o in copia autenticata, accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale.

La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti **non costituisce causa di esclusione** dalla gara, ma comporta il caricamento successivo della documentazione richiesta da parte dei concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria mediante il sistema AVCpass, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

#### ART. 13 - SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Il Concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto **non comporta l'esclusione dalla gara**, ma rappresenta impedimento per l'Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.



PAGINA 14 di 42

Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo, del Codice (ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la terna.

Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti che in forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in quanto imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o più subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista al successivo **articolo 25**.

Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice. Diversamente i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

## ART. 14 - SOPRALLUGGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il sopralluogo è obbligatorio, pertanto la mancata effettuazione costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il 19/10/2018, previo appuntamento.

Per effettuare il sopralluogo l'operatore economico dovrà fare richiesta, contemporaneamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: <a href="mailto:alex.barboni@clarambiente.it">alex.barboni@clarambiente.it</a> – <a href="mailto:stefano.govoni@areaimpianti.net">stefano.govoni@areaimpianti.net</a>, indicando i dati della società, nome e cognome, con relativi dati anagrafici, delle persone incaricate all'effettuazione del sopralluogo. Al concorrente sarà comunicato data e ora del sopralluogo.

All'atto dell'effettuazione del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, predisposta dalla stazione appaltante, attestante l'effettuazione del sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione e che il concorrente dovrà inserire nella Busta A contenente la documentazione amministrativa. All'atto dell'esecuzione del sopralluogo verrà altresì rilasciata la planimetria dell'immobile.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante, oppure da un direttore tecnico dell'operatore economico concorrente, come risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. che dovrà pertanto essere esibito all'atto dell'effettuazione; il sopralluogo potrà essere effettuato da altro soggetto solo se munito di atto di delega scritto, purchè



PAGINA 15 di 42

dipendente dell'operatore economico concorrente. Nel caso l'incaricato all'effettuazione del sopralluogo non fosse dipendente della ditta concorrente, dovrà essere munito di procura speciale notarile.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, G.E.I.E., o aggregazione di imprese di rete, sia costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati, purchè indichi gli operatori economici con cui intende raggrupparsi o consorziarsi.

In caso consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La documentazione di gara è resa integralmente disponibile sul sito istituzionale di AREA IMPIANTI S.p.A. (<a href="www.areaimpianti.net">www.areaimpianti.net</a>) nella sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e contratti" alla pagina dedicata alla procedura di gara in oggetto.

# ART. 15 - CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata areaimpianticopparo@legalmail.it, **entro e non oltre il 29/10/2018.** 

Le richieste di chiarimenti dovranno recare in oggetto i riferimenti della specifica procedura di gara: "RICHIESTA CHIARIMENTI - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione operativa dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), dal 01/01/2019 al 31/12/2020". La Stazione Appaltante non sarà responsabile in caso di mancata risposta alle richieste pervenute attraverso modalità e recapiti diversi da quanto indicato al presente articolo.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione appaltante fornirà risposta a tutte le richieste presentate in tempo utile entro i termini di legge.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante pubblicherà in forma anonima le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito istituzionale www.areaimpianti.net, nella sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e contratti" alla pagina dedicata alla procedura di gara in oggetto. Si invitano conseguentemente i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo di Committente per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito alla presente procedura, pubblicate dalla Stazione Appaltante.



PAGINA 16 di 42

# ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (Rappresentante Legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante, allegati al bando di gara.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano altresì gli articoli 83, comma 3, e 86 del Codice.

In caso di Concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

#### ART. 17 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai Concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'articolo 52 del Codice; eventuali modifiche o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo areaimpianticopparo@legalmail.it, diversamente la



PAGINA 17 di 42

Stazione Appaltante declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

# **ART. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il rispettivo contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 (centottanta)** giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 97 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 73, comma 4, del Codice, e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di post-informazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Decorso il termine di cui agli articoli 88, comma 4 e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della "Documentazione Antimafia", sotto condizione risolutiva: qualora durante l'esecuzione dell'appalto le stesse diano esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.



PAGINA 18 di 42

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del Codice.

AREA IMPIANTI S.P.A. sta portando a termine il processo di fusione con la società C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL di Cento (FE); in questo caso gli obblighi e i diritti di AREA IMPIANTI S.P.A., quale stazione appaltante che ha bandito la gara, verranno trasferiti in capo alla nuova società, senza che l'appaltatore possa accampare qualsiasi pretesa o richiesta di risoluzione contrattuale.

# ART. 19 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei Concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari a € 28.008,00 (euro ventottomilaotto/00) e costituita, a scelta del Concorrente:

- a. in **contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il Concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa gueste dovranno:

 essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10/04/2018 Supplemento



PAGINA 19 di 42

Ordinario n. 16;

- 2) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

# 5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del Concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

**Nel caso di RTI o consorzio da costituire** la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.

La garanzia deve essere sottoscritta dal garante.

In caso di garanzia assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

L'importo della **garanzia provvisoria** e della **garanzia definitiva**, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al



PAGINA 20 di 42

primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici sopra esposti, l'Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

## Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in **consorzio di cui alle lettere b) e c)** dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la **garanzia provvisoria** copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al



PAGINA 21 di 42

momento della stipula del contratto, mentre agli altri Concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della **stipula del contratto** l'Aggiudicatario deve prestare la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

#### ART. 20 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017:

- a. versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi online al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Autorità all'indirizzo <a href="https://contributi.anticorruzione.it">https://contributi.anticorruzione.it</a> con le credenziali da questo rilasciate, inserire il codice CIG che identifica la procedura e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- b. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta;

# c. (per i soli operatori esteri):

pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.



PAGINA 22 di 42

# ART. 21 - TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il Plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire:

- idoneamente sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore.
  - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore;
- recante le informazioni relative all'Operatore Economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).
  - Si precisa che nel caso di Concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
  - La mancata indicazione sul plico generale delle informazioni relative alla denominazione dell'Operatore Economico concorrente costituirà causa di esclusione, in quanto "costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa", ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
- recante le indicazioni relative all'oggetto della gara: "NON APRIRE Contiene documentazione di gara per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione operativa dell'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), dal 01/01/2019 al 31/12/2020 - Seduta di gara del 05/11/2018 ore 14:30".
  - La mancata indicazione sul plico generale delle informazioni relative all'oggetto della gara costituirà **causa di esclusione**, in quanto "costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa", ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
  - La Stazione Appaltante non sarà responsabile della corretta imputazione del plico alla gara in oggetto in caso di plico recante un'indicazione diversa da quanto sopra indicato, che pertanto potrebbe essere aperto in altra sede rispetto a quella designata per le operazioni di gara, comportando automaticamente l'esclusione del concorrente.
  - Si raccomanda pertanto al concorrente di indicare sul plico la dicitura corretta sopra riportata, in modo da rendere riconoscibile il contenuto da parte del personale addetto alla ricezione dello stesso.

Il Plico deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di



PAGINA 23 di 42

# recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del 05/11/2018, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE).

È altresì facoltà dei Concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE).

In caso di consegna a mano il personale addetto, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta attestante l'effettiva presentazione del plico nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.

Il recapito tempestivo e l'integrità dei plichi rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione Appaltante non sarà responsabile della ricezione di plichi consegnati ad un Ufficio diverso dall'Ufficio designato (Ufficio Protocollo).

Si precisa sin da ora che, nell'ipotesi di discordanza tra la data risultante dalla registrazione effettuata dal personale addetto all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante e quella risultante da altri documenti, prevale quanto registrato dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il Plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui tutti i lembi di chiusura, <u>compresi</u> i lembi di chiusura preincollati dal produttore, recanti:

- a) l'intestazione del mittente;
- b) l'indicazione dell'oggetto della gara;
- c) la **dicitura**, rispettivamente:
  - **"A Documentazione amministrativa"** (contenente la documentazione di cui al successivo **articolo 22**);
  - "B Offerta tecnica" (contenente la documentazione di cui al successivo articolo 23);
  - "C Offerta economica" (contenente la documentazione di cui al successivo articolo 24);

I plichi contenenti la documentazione di gara giunti a destinazione non potranno essere ritirati, sostituiti, integrati o, comunque, modificati, **oltre il termine di ricezione** previsto dal bando di gara.

In caso di più di un'offerta presentata dallo stesso Concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e **non si procederà all'apertura dei relativi plichi**. Parimenti, **non si darà luogo all'apertura dei plichi** pervenuti dopo i termini sopraindicati, oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara. Inoltre, **non si procederà all'apertura delle buste contenute nel plico principale**, qualora non siano anch'esse chiuse e sigillate.

Si precisa che l'impossibilità, da parte della Stazione Appaltante, di distinguere tra loro la busta "A - Documentazione amministrativa", la busta "B - Offerta tecnica" e la busta "C - Offerta economica", nonché la mancata separazione tra offerta economica, offerta tecnica e documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative



PAGINA 24 di 42

o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

# ART. 22 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema <u>Allegato 1 Modello A) "Domanda di partecipazione e</u> dichiarazione amministrativa", esclusivamente in lingua italiana, con la quale il Concorrente, a pena di esclusione:
  - presenta la propria istanza di partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
  - dichiara, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
  - dichiara, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
  - indica l'indirizzo, la casella di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di telefono presso i quali la Stazione Appaltante potrà inviare le comunicazioni previste dall'articolo 76 del Codice;
  - accetta integralmente e incondizionatamente le clausole riportate nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello schema di contratto e nei relativi allegati;
  - dichiara l'eventuale volontà di ricorso al subappalto, indicando le prestazioni che intende subappaltare ai sensi dell'articolo 105 del Codice, come meglio specificato al precedente articolo 13.

La **Domanda di partecipazione**, deve essere sottoscritta dal **Legale Rappresentante del Concorrente** o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, come meglio specificato in seguito; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del Legale Rappresentante** ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La mancata sottoscrizione è causa di esclusione dalla gara, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale non sanabile della domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

Il Concorrente eventualmente appartenente ad altro Stato membro della UE deve rendere la domanda di partecipazione a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

a. In caso di <u>Impresa singola</u>, la Domanda di Partecipazione deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del soggetto



PAGINA 25 di 42

richiedente:

- b. in caso di <u>Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice</u> deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del Consorzio, e dal Legale Rappresentante di ciascuna Consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice (una domanda per ciascun Operatore Economico). A queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata e per l'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
  - Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai Consorzi</u> e presentata la **documentazione richiesta al successivo punto 6)**, lettera a).
- c. In caso di RTI o Consorzi ordinari (o GEIE) costituiti deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/Consorzio (o GEIE), e dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa mandante/consorziata/Operatore Economico membro del GEIE (una domanda per ciascun Operatore Economico). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
  - Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai RTI/Consorzi</u> e presentata la documentazione richiesta al successivo punto 6), lettere b)/c).
- d. In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa che andrà a costituire il RTI o Consorzio (una domanda per ciascun Operatore Economico). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
  - Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai RTI/Consorzi</u> e presentata la documentazione richiesta al successivo punto 6), lettera d).
- e. In caso di Concorrente costituito da <u>aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u>:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è



PAGINA 26 di 42

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Dovrà altresì essere presentata la documentazione richiesta al successivo punto 6), lettera e).

# 2) (in caso di avvalimento)

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il Concorrente, come indicato al precedente **articolo 11**, deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Concorrente nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, sulla base dello schema fornito dalla Stazione Appaltante, Allegato 1 modello B) "Dichiarazione di avvalimento del concorrente", con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'Impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria, redatta secondo lo schema rilevabile dal Allegato 1 modello C) "Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria", con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, e con la quale:
  - si attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
  - si attesta il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 9 punto 1) e 10 del presente Disciplinare di gara;
  - si attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice, e che la stessa non presti avvalimento a favore di altri Concorrenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
  - si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari, da indicare in modo determinato e specifico, per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di



PAGINA 27 di 42

normativa antimafia previsti per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Qualora l'Impresa ausiliata si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 110, comma 5, del Codice, il contratto di avvalimento deve prevedere **l'obbligo** da parte dell'Impresa ausiliaria a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto.

- 3) Documento attestante il versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli della garanzia provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla garanzia provvisoria valida per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 93 del Codice; tale garanzia, prestata secondo le modalità e le caratteristiche, e corredata da tutta la documentazione prescritta al precedente articolo 19.
- 4) "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e s.m.i. la cui presentazione risulta obbligatoria ai fini della partecipazione al presente appalto, come indicato al precedente articolo 12; ciò in quanto, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, essa costituisce tuttavia, per espressa previsione del Legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti in mancanza della quale la Stazione Appaltante non sarebbe in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 5) Ricevuta attestante il versamento del contributo di € 140,00 all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 20.

Il termine per i partecipanti per effettuare il pagamento coincide con la data di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Il mancato pagamento entro i termini previsti non consente la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

- 6) La seguente ulteriore documentazione (ove ricorrano i casi):
  - a) (nel caso di Consorzi stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane, articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice):
    - atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
    - qualsiasi ulteriore atto dal quale si evinca il rapporto tra Consorzio e consorziati indicati quali esecutori dell'appalto, nel caso in cui tale rapporto non venga menzionato nell'atto costitutivo o



PAGINA 28 di 42

nello statuto del Consorzio:

- dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati);
- b) (nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice):
  - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun Concorrente.
    Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
- c) (nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti articolo 45, comma 2, lettere e) e g), del Codice):
  - atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al Consorzio/GEIE di ciascun Consorziato/Concorrente.
    - Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
- d) (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito articolo 48, comma 8, del Codice):
  - dichiarazioni, rese da ogni Concorrente, attestanti:
    - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia appalti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE;
    - la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascun Concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
- e) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:



PAGINA 29 di 42

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati);
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara di ciascun Operatore Economico concorrente.
    - Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, di ciascun Operatore Economico concorrente;

## (ovvero)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:



PAGINA 30 di 42

- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

Adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti. Il Concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al precedente articolo 9 punto 2) e articolo 10, fornendo la documentazione elencata all'articolo 12, fermo restando che la Commissione giudicatrice procederà ad effettuare le verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità descritte all'articolo 12 del presente Disciplinare di gara. Tale documentazione può essere prodotta in originale o in copia autenticata, accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti di cui all'articolo 9 punto 2) e articolo 10 del presente Disciplinare non costituisce causa di esclusione dalla gara.

La busta dovrà essere idoneamente sigillata e recare esternamente:

- l'intestazione del mittente;
- l'indicazione dell'oggetto della gara;
- la dicitura "Comprova dei requisiti".

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto decreto, da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le dichiarazioni sono rese dal sottoscrittore sotto la propria piena responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia **diretta conoscenza**. Ne consegue che il sottoscrittore è tenuto a controllare la veridicità di quanto dichiarato in merito a situazioni e fatti concernenti l'Impresa, se stesso e i soggetti dei quali si attestano situazioni



PAGINA 31 di 42

specifiche, in particolare:

- i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 3, del Codice, inseriti nella compagine societaria al momento della
  presentazione dell'offerta, ovvero cessati dalla carica dal momento di presentazione dell'offerta e fino a un
  anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- i soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., inseriti nella compagine societaria al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa che i soggetti indicati all'**articolo 80, comma 3, del Codice**, come indicato dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, sono i seguenti:

- per le Imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, membri del collegio sindacale/membri del comitato per il controllo sulla gestione; nelle società con sistema di amministrazione dualistico: membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza), soggetti muniti di poteri di rappresentanza (institori e i procuratori ad negotia), di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (revisore contabile e Organismo di Vigilanza), direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Le verifiche necessarie al rilascio della Documentazione Antimafia di cui all'articolo 80, comma 2, ultimo periodo, del Codice, riferite ai soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sono estese, oltre che ai soggetti sopra elencati:

- a tutti i componenti dell'organo di amministrazione (consiglieri);
- ai consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato:
- per le Società con quattro soci, al socio di maggioranza;



PAGINA 32 di 42

trattandosi di informazione antimafia, ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dell'elenco dei documenti, quando applicabili al caso specifico del singolo Operatore Economico partecipante, devono contenere quanto previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.

## ART. 23 - CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

Nella busta "B - Offerta Tecnica" deve essere contenuta, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- A) Relativamente al criterio di valutazione "PROGETTO SOCIALE": <u>relazione tecnica</u>, completa e dettagliata, in originale e in lingua italiana, composta da un massimo di 10 (dieci) pagine formato A4, con massimo 50 righe cadauna e carattere non inferiori a 11 (nel caso di eventuali grafici, tabelle o materiale fotografico, gli stessi non saranno considerati ricompresi nell'ambito delle dieci pagine), <u>dove l'operatore economico dovrà</u>:
  - per il sub-criterio <u>A.1 "Personale svantaggiato inserito nell'esecuzione dell'appalto"</u>: indicare il numero di lavoratori svantaggiati impiegati, la tipologia di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e s.m.i., il servizio territoriale di riferimento, il tipo di contratto ed il monte ore settimanale medio complessivo lavorato dai soggetti svantaggiati, che non dovrà essere inferiore a complessive 160 (centosessanta) ore settimanali;
  - per il sub-criterio A.2 "Progetto sociale e percorso formativo per i lavoratori svantaggiati": descrivere i percorsi formativi specificamente previsti per i singoli lavoratori svantaggiati, finalizzati a favorire l'integrazione, i progetti innovativi interni predisposti per migliorare la qualità complessiva e l'organizzazione dei lavoratori svantaggiati impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
  - per il sub-criterio <u>A.3 "Procedure e modalità di reclutamento dei lavoratori svantaggiati</u>": descrivere la procedura di reclutamento, valutazione, informazione, educazione ed accoglienza dei lavoratori svantaggiati impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
  - per il sub-criterio <u>A.4 "Progettazione e organizzazione del servizio per i lavoratori svantaggiati</u>": descrivere le modalità e gli strumenti di affiancamento e di accompagnamento del personale svantaggiato con l'indicazione del numero e qualifica del personale incaricato del sostegno;
- B) Relativamente al criterio di valutazione "MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO": relazione tecnica, completa e dettagliata, in originale e in lingua italiana, composta da un massimo di 10 (dieci) pagine formato A4, con massimo 50 righe cadauna e carattere non inferiori a 11 (nel caso di eventuali grafici, tabelle o materiale fotografico, gli stessi non saranno considerati ricompresi nell'ambito delle dieci pagine), dove l'operatore economico dovrà descrivere le eventuali migliorie impiantistiche che intende proporre rispetto alla dotazione attuale delle strutture a disposizione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, indicata nel capitolato speciale di appalto.



PAGINA 33 di 42

A pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- a) (nel caso di impresa singola) dal Legale Rappresentante o soggetto munito di procura speciale;
- b) (nel caso di RTI/Consorzio/GEIE costituito) dal Legale Rappresentante della Mandataria/Consorzio "in nome e per conto proprio delle mandanti/consorziate";
- c) (nel caso di Aggregazione di imprese di rete, RTI/Consorzio non ancora costituito) dai Legali Rappresentanti di tutti i Soggetti che costituiscono l'aggregazione di imprese di rete o che costituiranno il RTI/Consorzio.

Qualora l'offerta tecnica non venga inserita esclusivamente nell'apposita busta, si procederà all'esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte.

Nessun elemento dell'offerta economica dovrà essere riportato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

# ART. 24 - CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

Nella Busta "C – Offerta Economica" devono essere contenuti, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

(a pena di esclusione) Offerta Economica, compilata secondo lo schema Allegato 2 Modello "Offerta Economica", con la quale il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico Concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso, o un suo procuratore, dichiara il ribasso unico percentuale che intende offrire ed il corrispondente importo netto, sull'importo soggetto a ribasso di € 2.450.700,00 (euro duemilioniquattrocentocinquantamilasettecento/00). Il ribasso percentuale offerto, che dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, sarà applicato ai prezzi unitari €/t. 44,00 e €/t. 96,00, di cui al precedente art. 5.

Sia il ribasso percentuale offerto che il corrispondente importo netto, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere e nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere, la Stazione appaltante terrà in considerazione l'indicazione in lettere.

L'Offerta economica è formulata sull'importo contrattuale relativo al periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, comprensivo dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga, con esclusione del quinto d'obbligo. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato e il conseguente importo netto offerto, farà fede il ribasso percentuale indicato.

(a pena di esclusione) Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specificamente riferiti all'esecuzione del presente appalto, secondo lo schema Allegato 3 "Dichiarazione costi manodopera e costi aziendali della sicurezza", sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico Concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso, o da un suo procuratore.



PAGINA 34 di 42

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di sicurezza costituisce causa di esclusione, in quanto configurabile come irregolarità afferente all'offerta economica e pertanto non sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del Codice.

Si precisa che i costi indicati in sede di gara dal concorrente titolare di offerta anomala saranno valutati in sede di verifica di anomalia, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione, verificherà il rispetto dei costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario con quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

- Giustificazioni di cui all'articolo 97, comma 1, del Codice. Il Concorrente può produrre le giustificazioni in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
  La busta dovrà essere idoneamente sigillata e recare esternamente:
  - l'intestazione del mittente;
  - l'indicazione dell'oggetto della gara;
  - la dicitura "Giustificazioni".

Nelle giustificazioni il Concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

La mancata produzione anticipata della documentazione relativa alle giustificazioni di cui all'articolo 97, comma 1, del Codice **non sarà causa di esclusione** dalla presente procedura.

A pena di esclusione, la documentazione relativa all'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- a) (nel caso di impresa singola) dal Legale Rappresentante o soggetto munito di procura speciale;
- b) (nel caso di RTI/Consorzio/GEIE costituito) dal Legale Rappresentante della Mandataria/Consorzio "in nome e per conto proprio delle mandanti/consorziate";
- c) (nel caso di Aggregazione di imprese di rete, RTI/Consorzio non ancora costituito) dai Legali Rappresentanti di tutti i Soggetti che costituiscono l'aggregazione di imprese di rete o che costituiranno il RTI/Consorzio.

L'offerta dovrà essere corredata da marca da bollo di euro 16,00.

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.

Se il Concorrente è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

Qualora l'Offerta economica non venga inserita nell'apposita busta, si procederà all'esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte.



PAGINA 35 di 42

# ART. 25 - CAUSE DI ESCLUSIONE, SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

# Cause di esclusione e carenze essenziali non sanabili

Sono considerate **irregolari** o **inammissibili**, e pertanto **escluse dalla procedura di gara**, le offerte riconducibili alle fattispecie individuate dall'articolo 59, commi 3 e 4, del Codice.

In particolare **non è ammesso il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio** nelle fattispecie descritte nell'elenco seguente. Si precisa che in elenco sono esposte le cause di esclusione maggiormente rappresentative e non esaustive. Per quanto non ricompreso specificamente in elenco si applicano i principi enunciati nei capoversi precedenti.

# 1) Errata modalità di presentazione del plico

Come indicato al precedente **articolo 21** sono **escluse** dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- il plico generale è pervenuto oltre il termine perentorio stabilito per la ricezione delle offerte;
- il plico generale non riporta l'indicazione della denominazione o ragione sociale del Concorrente;
- il plico generale non riporta l'indicazione dello specifico oggetto della procedura di gara;
- il plico generale è pervenuto danneggiato, parzialmente o completamente aperto, ovvero sigillato non idoneamente o comunque in modo tale da compromettere l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e per il quale non sia possibile garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso, delle buste o della documentazione ivi contenuta;
- il Concorrente presenta più di un'offerta;
- il medesimo Operatore Economico partecipa alla gara con modalità plurime, vietate ai sensi dell'articolo
   48, comma 7, del Codice;
- le buste contenute all'interno del plico generale risultano aperte, ovvero sigillate non idoneamente o comunque in modo tale da compromettere l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e per le quali non sia possibile garantire l'integrità e la non manomissione delle buste stesse o della documentazione ivi contenuta:
- impossibilità di distinguere reciprocamente la busta contenente la documentazione amministrativa, la busta contenente l'offerta tecnica e/o la busta contenente l'offerta economica.

# 2) <u>Domanda di partecipazione e documentazione richiesta nella "Busta A - Documentazione</u> Amministrativa"

Come indicato al precedente **articolo 22** sono **escluse** dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- mancanza dei requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 8, e/o dei requisiti speciali di
  partecipazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10. I requisiti devono essere posseduti dal Concorrente alla



PAGINA 36 di 42

data di scadenza dei termini per la ricezione delle offerte e per tutta la durata delle operazioni di gara;

- mancato pagamento del contributo ANAC entro i termini di presentazione delle offerte;
- presenza di elementi concernenti l'offerta tecnica e/o di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta dedicata alla documentazione amministrativa.

# 3) Offerta Tecnica e documentazione richiesta nella "Busta B - Offerta Tecnica"

Come indicato al precedente **articolo 23** sono **escluse** dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica;
- carenze essenziali nella documentazione presentata;
- proposte plurime, condizionate, o che non rispettano le condizioni minime richieste dal capitolato speciale;
- presenza di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta dedicata all'offerta tecnica.

# 4) Offerta Economica e documentazione richiesta nella "Busta C - Offerta Economica"

Come indicato al precedente **articolo 24** sono **escluse** dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- difetto di sottoscrizione dell'offerta economica:
- carenze essenziali nella documentazione presentata;
- proposte plurime, condizionate, in aumento, o che non rispettano le condizioni minime richieste dal capitolato speciale.

Oltre ai casi espressamente individuati nel presente articolo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, comportanti l'esclusione dalla procedura di gara, qualunque condizione del plico e delle buste tale da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, nonché qualunque carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

# Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione delle fattispecie descritte al paragrafo precedente, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione o delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



PAGINA 37 di 42

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

# Chiarimenti

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

#### ART. 26 - SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Nelle fasi di gara in cui è prevista la seduta pubblica possono partecipare i Legali Rappresentanti degli Operatori Economici Concorrenti, ovvero i soggetti idoneamente muniti di specifica delega, rilasciata dal Legale Rappresentante, o di procura, muniti di idoneo documento di identità.

## ART. 27 - APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima **seduta pubblica** avrà luogo presso gli uffici della sede legale della Stazione Appaltante il giorno **5 novembre 2018 alle ore 14:30**. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La Commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando di gara per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", procede:

- 1) alle **verifiche di integrità** dei plichi pervenuti nei termini indicati nel bando di gara ed alla relativa apertura;
- 2) all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A Documentazione Amministrativa", al fine di verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l'ANAC; in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero a richiedere opportune integrazioni alle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice;
- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice abbiano, eventualmente, indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il Consorzio e il Consorziato dalla gara;
- 4) a verificare che nessuno dei Concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, Aggregazione di Imprese di rete o Consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio ordinario di concorrenti, e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 5) all'esclusione dalla gara dei Concorrenti che non abbiano posto in essere gli adempimenti prescritti dal bando



PAGINA 38 di 42

di gara, dal disciplinare di gara e dalla vigente normativa.

# ART. 28 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa" e adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La Commissione giudicatrice procederà in **seduta riservata**, subito dopo la conclusione della prima seduta pubblica o in altra data, alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione del relativo punteggio, come previsto al precedente art.

6. Si precisa che, nel caso in cui alcune delle proposte migliorative rispetto alle dotazioni a servizio dell'impianto siano valutate dalla Commissione giudicatrice non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del Concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, e al Concorrente sarà assegnato **un coefficiente pari a zero**.

Terminata la seduta riservata, la Stazione appaltante comunicherà ai Concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, la data e l'ora in cui si svolgerà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche. Tale seduta avrà luogo, salvo differenti indicazioni in sede di convocazione, presso la medesima sede. La Stazione Appaltante provvederà altresì a dare evidenza della seduta pubblica mediante pubblicazione di un avviso sul proprio profilo di Committente.

# ART. 29 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito, procede in **seduta pubblica**, con l'apertura della busta **"C - Offerta Economica"**, provvedendo inizialmente a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

La data e l'ora di tale seduta pubblica, qualora dovesse svolgersi in data successiva, saranno comunicate ai Concorrenti a mezzo posta elettronica certificata con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. Tale seduta avrà luogo, salvo differenti indicazioni in sede di convocazione, presso la medesima sede. La Stazione Appaltante provvederà altresì a dare evidenza della seduta pubblica mediante pubblicazione di un avviso sul proprio profilo di Committente.

La Commissione giudicatrice dopo l'apertura della busta "C - Offerta Economica" provvede:

- 1) alla lettura del ribasso unico percentuale offerto proposto da ciascun Concorrente, e alla lettura del corrispondente importo netto;
- 2) a verificare la corrispondenza delle indicazioni in cifre e in lettere; n caso di discordanza si prenderà a riferimento l'indicazione in lettere;



PAGINA 39 di 42

- 3) al **calcolo del ribasso percentuale** rispetto all'importo di € 2.450.700,00 (euro duemilioniquattrocentocinquantamilasettecento/00), arrotondato alla terza cifra decimale;
- 4) ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, secondo quanto previsto al precedente articolo 6;
- 5) a definire il **punteggio finale** attribuito a ciascuna offerta, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica;
- 6) a formare la graduatoria finale dei Concorrenti ammessi alla gara;
- all'eventuale rilevazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30;
- 8) nel caso in cui la miglior offerta non risulti anomala, a formulare la **proposta di aggiudicazione** a favore del Concorrente che avrà offerto il maggior punteggio complessivo, con comunicazione da rendersi in seduta pubblica;
- nel caso in cui la miglior offerta risulti anomala, alla verifica delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità indicate al successivo articolo 30;
- a verificare che i Concorrenti non siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 11) a formulare la **proposta di aggiudicazione** a favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo e la cui offerta non sia stata ritenuta inaffidabile in sede di verifica dell'anomalia, con comunicazione resa ai Concorrenti mediante posta elettronica certificata (PEC).

Qualora due o più offerte ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà privilegiata l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta economica. In caso di offerte aventi il medesimo punteggio tecnico ed economico, si procederà per sorteggio.

L'aggiudicazione è approvata dalla Stazione Appaltante con propria deliberazione ed è comunicata ai Concorrenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice e da altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché dei requisiti speciali previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari in base alla graduatoria stabilita.

Il contratto di appalto potrà essere stipulato divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.



PAGINA 40 di 42

# ART. 30 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare (24 punti su 30 per l'offerta economica e 56 punti su 70 per l'offerta tecnica), ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai Concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante, ovvero della Commissione giudicatrice.

La Stazione Appaltante, in sede di **verifica delle offerte anormalmente basse**, procede:

- 1) alla valutazione delle eventuali giustificazioni, se fornite dal Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, come previsto dall'articolo 24, punto 3) del presente disciplinare;
- 2) alla richiesta per iscritto a ciascun Concorrente titolare di offerta anomala (qualora questi non abbia presentato la documentazione di cui al punto precedente o qualora la stessa risulti incompleta), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il Concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare.
  - Al Concorrente è assegnato un termine perentorio di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- 3) alla **valutazione** degli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 del Codice;
- 4) alla **richiesta** per iscritto di eventuali ulteriori spiegazioni e precisazioni in merito alle giustificazioni fornite, assegnando al Concorrente un termine perentorio per presentare, in forma scritta, le integrazioni;
- 5) all'esclusione dell'offerta, a prescindere dalla valutazione delle giustificazioni ed eventuali integrazioni, qualora questi:
  - non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 2);
  - non presenti le precisazioni alle giustificazioni entro il termine stabilito nella comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante di cui al precedente punto 4);

La Stazione Appaltante **esclude l'offerta** che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali integrazioni, risulta inaffidabile, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 97, commi 4 e 5, del Codice.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del Codice.

## ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-



PAGINA 41 di 42

Romagna. Termine di impugnazione ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

## ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AREA IMPIANTI S.P.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@areaimpianti.net; PEC: <a href="mailto:areaimpianticopparo@legalmail.it">areaimpianticopparo@legalmail.it</a>; Centralino: +39 0532389111), e CLARA S.p.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino: +39 0532389111) in qualità di Contitolari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679, tratteranno i dati personali conferiti in ragione della presente procedura di affidamento con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal medesimo Regolamento, in particolare:

- per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

I dati saranno trattati per tutta la **durata** del procedimento oggetto della presente dichiarazione e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dai Contitolari o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, aventi sede nell'Unione Europea, per finalità loro proprie:

- soggetti privati che trattano dati per finalità di pubblico interesse (società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico che erogano servizi pubblici locali);
- Enti locali (Comuni Soci).

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai Contitolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il **DPO** presso uno dei Contitolari, nella persona della dott.ssa Vannia Brina (via A. Volta n. 26/a, e-mail: vannia.brina@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; tel.: +39 0532389163).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



PAGINA 42 di 42

# ART. 33 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare di gara troveranno applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.